

ALLEGATO "D" AL N. 11350 DI REPERtorio, N. 6186 DI RACCOLTA

Statuto sociale

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB

con sede in Pavia, via Salvatore Maugeri, 4

Indice	
SEZIONE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.	1
1. Denominazione sociale.	1
2. Durata.	1
3. Sede legale.	1
4. Oggetto sociale.	1
SEZIONE II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI.	4
5. Capitale sociale.	4
6. Azioni.	6
7. Azioni di Categoria A.	6
8. Azioni di Categoria B.	8
9. Conversione di Azioni. Azioni Ordinarie.	9
SEZIONE III - CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.	10
10. Definizioni - Disposizioni Generali.	10
11. <i>Lock-up</i> .	13
12. Diritto di prima offerta.	13
13. Diritto di co-vendita degli azionisti titolari di Azioni di Categoria B.	15
14. Diritto di Trascinamento degli azionisti titolari di Azioni di Categoria A.	16
SEZIONE IV - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.	17
15. Assemblea dei soci.	17
16. Convocazione dell'Assemblea dei soci.	17
17. Partecipazione all'Assemblea.	18
18. Presidente.	19



I



19. Deliberazioni dell'Assemblea dei soci.	19
SEZIONE V - GESTIONE E RAPPRESENTANZA.	20
20. Consiglio di Amministrazione.	20
21. Nomina e cessazione dalla carica degli amministratori della Società.	20
22. Poteri e rappresentanza.	21
23. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Cariche sociali.	22
24. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.	23
25. Deliberazioni e materie di competenze del Consiglio di Amministrazione.	24
26. Comitato Nomine Dirigenti.	26
SEZIONE VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.	26
27. Collegio Sindacale.	26
28. Revisione legale dei conti.	27
SEZIONE VII - QUOTAZIONE.	27
29. Quotazione.	27
SEZIONE VIII - ALTRE DISPOSIZIONI.	28
30. Bilancio. Utili. Dividendi	28
31. Disposizioni finali.	29

Statuto Sociale

SEZIONE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.

1. Denominazione sociale.

E' costituita una società sotto la denominazione "Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per Azioni Società Benefit", in forma abbreviata "Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB" o anche "ICS Maugeri SpA SB" o "Maugeri SpA SB" (di seguito la "Società").

2. Durata.

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

2.2 I soci potranno decidere in merito alla proroga della durata della Società o all'anticipato scioglimento della Società con delibera assembleare.

3. Sede legale.

3.1 La Società ha sede nel Comune di Pavia.

3.2 Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.


3.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può, altresì, essere deliberato il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

4. Oggetto sociale.

4.1 La Società assume la figura di Società Benefit, il cui scopo generale è quello di perseguire – oltre agli obiettivi economici propri di una attività imprenditoriale – finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

4.2 Nello specifico, la Società persegue le seguenti finalità particolari di beneficio comune:

- (a) la cura dei pazienti, nel loro interesse prioritario;
- (b) la ricerca scientifica per l'innovazione delle terapie mediche, partecipando attivamente al confronto scientifico nazionale e internazionale;



- (c) la diffusione delle migliori conoscenze per la gestione dei processi clinici, ai fini del progresso della cultura e delle prassi professionali.

4.3 La Società, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente, con le modalità dalla stessa previste e subordinatamente all'ottenimento della autorizzazioni dalla stessa richieste, ha per oggetto:



- (a) la prestazione di attività nell'ambito della medicina e, in particolare, della riabilitazione, delle malattie croniche e del lavoro, integrando la ricerca scientifica e le didattiche con l'attività clinica ospedaliera, ambulatoriale e di prevenzione in funzione della qualità del servizio erogato;
- (b) l'attività imprenditoriale di organizzazione di mezzi e servizi nel settore sanitario nell'interesse dei pazienti, con particolare riferimento (i) all'assistenza sanitaria, anche in regime privatistico, relativa al periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel settore della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti, dallo svolgimento di attività lavorative o da patologie diverse, e (ii) alla ricerca scientifica biomedica;
- (c) la costituzione, l'acquisizione e la gestione di ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cliniche, ambulatori, poliambulatori, punti prelievi, servizi di medicina di laboratorio, radiologie, laboratori di ricerca, case di cura e di riposo, istituti termali e comunque di aziende destinate ad attività imprenditoriale nel settore sanitario, scientifico e assimilabili;
- (d) lo svolgimento e la promozione dello studio e della ricerca scientifica, corrente o finalizzata, anche in riferimento all'attività scientifica svolta da enti ed istituti consimili nell'ambito nazionale ed internazionale, direttamente o in via mediata ovvero affidandola a università, enti di ricerca, società, fondazioni o altri enti che la svolgono direttamente;
- (e) lo svolgimento e la promozione, nell'ambito dello studio e della ricerca scientifica sopra indicate, dell'attività di sperimentazione clinica e farmaceutica e la conduzione dei relativi "trial clinico-farmaceutici", nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti;
- (f) la collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca – tra i quali, in particolare, l'Università degli Studi di Pavia – per lo svolgimento delle relative attività didattiche e scientifiche, anche tramite la messa a disposizione delle strutture, dei mezzi materiali e

immateriale e dei servizi occorrenti per i corsi di laurea e le scuole di specializzazione;

- (g) la collaborazione con altre istituzioni, enti o società, nell'ambito nazionale ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica biomedica e sanitaria, della sperimentazione clinica e farmaceutica, nonché dell'assistenza sanitaria e dell'attività formativa, in campi di comune interesse, sempre nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;
- (h) la partecipazione alle iniziative dirette al progresso degli studi medici con particolare riguardo ai campi della medicina della riabilitazione, delle malattie croniche e del lavoro;
- (i) la creazione, brevettazione e/o registrazione in Italia e all'estero di diritti di proprietà industriale e intellettuale e la loro gestione per conto proprio o attraverso terzi; la stipulazione di contratti di ricerca e sviluppo, di contratti di cessione, di sponsorizzazione, di scambio e/o di licenza di diritti di proprietà industriale e intellettuale.

4.4 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà anche:

- (a) contribuire, tramite pubblicazioni scientifiche, sia a stampa sia elettroniche, alla diffusione nell'ambiente scientifico delle più recenti acquisizioni con particolare riguardo ai campi della medicina del lavoro e della riabilitazione;
- (b) promuovere in generale l'editoria scientifica;
- (c) conferire aiuti finanziari, contributi, borse, premi di studio a favore di studenti e ricercatori universitari particolarmente meritevoli ed indirizzati alla ricerca scientifica;
- (d) organizzare, o contribuire all'organizzazione di, congressi, convegni, simposi, corsi di aggiornamento e riunioni su argomenti connessi e affini agli scopi istituzionali della Società;
- (e) sviluppare scambi culturali e promuovere contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici, università, società e soggetti privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
- (f) promuovere la costituzione di libere università non statali e la messa a disposizione delle strutture, dei mezzi materiali e immateriali e dei servizi occorrenti per la gestione e l'amministrazione di atenei non statali legalmente riconosciuti, abilitati al rilascio di



titoli di studio accademici con valore legale nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia di istruzione universitaria;

- (g) adottare le misure necessarie per riservare a sé ovvero agli enti o alle persone giuridiche nelle quali abbia una partecipazione, ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata nonché la gestione delle attività di sfruttamento economico di questi ultimi, comprese la produzione e la commercializzazione in tutte le loro forme;
- (h) acquisire beni, mobili e immobili, e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività sociali;
- (i) alienare beni mobili o immobili, a qualunque titolo acquisiti, o conferire mandati di gestione degli stessi;
- (j) stipulare convenzioni per lo svolgimento di servizi amministrativi, tecnici, commerciali, logistici nei confronti di terzi;
- (k) costituire o assumere partecipazioni in enti, consorzi, società commerciali, fondi o altre forme di aggregazione anche temporanea aventi finalità strumentali, connesse, analoghe, complementari o affini al proprio oggetto sociale;
- (l) concedere finanziamenti e/o rilasciare garanzie anche reali sotto qualsiasi forma nell'interesse proprio e/o di società e/o enti controllati.

- 4.5 La Società potrà inoltre compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale, nonché svolgere ogni operazione ritenuta anche solo opportuna per il conseguimento delle proprie finalità e quindi ogni attività economica, finanziaria (non nei confronti del pubblico), immobiliare e mobiliare nei limiti statutari e di legge.


SEZIONE II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI.

5. Capitale sociale.


- 5.1 Il capitale della Società è pari a Euro 28.070.202,00 (ventottomilionisetantamiladuecentodue virgola zero zero), ripartito in n. 140.351.010 (centoquarantamilionitrecentocinquantunomiladieci azioni, delle quali n. 130.250.000 (centotrentamilioniduecentocinquantamila) azioni di categoria A (le "Azioni di Categoria A") e n. 10.101.010 (diecimilionicentounomiladieci) azioni di categoria B (le "Azioni di Categoria B", e, insieme

alle Azioni di Categoria A, alle Azioni Ordinarie (come *infra* definite), alle Azioni di Categoria C (come *infra* definite) e alle Azioni Privilegiate (come *infra* definite), le "Azioni", tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Le azioni di nuova emissione potranno avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 5.3 L'assemblea dei soci può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto.
- 5.4 La Società può emettere obbligazioni o altri strumenti finanziari, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto.
- 5.5 L'Assemblea Straordinaria della Società del 27 ottobre 2016 ha deliberato:
- (a) di aumentare, a titolo oneroso, il capitale sociale, in forma inscindibile, per un importo di euro 9.000.000,00 (novemilioni virgola zero zero), con un sovrapprezzo di euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni virgola zero zero) mediante emissione di n. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) Azioni di Categoria B di nuova emissione prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2441, comma 4, del codice civile, da emettersi a un prezzo complessivo di euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione, da offrire in sottoscrizione alla società "TCP Hospitals S.A." e da liberarsi interamente dalla stessa mediante conferimento in natura di n. 90 (novanta) quote del fondo di investimento alternativo immobiliare riservato denominato "IASO";
 - (b) l'emissione, subordinatamente alla avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra, a titolo gratuito di massimi n. 27.550.505 (ventisettemilionicinquecentocinquantamila) "Warrant ICS" da offrire in sottoscrizione ai titolari di Azioni di Categoria B in ragione di n. 1 warrant ogni 2 Azioni di Categoria B possedute, i quali conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere Azioni di Categoria B di nuova emissione prive del valore nominale, in ragione di n. 1 Azione di Categoria B per ogni Warrant, a un prezzo di esercizio pari a euro 1,00 (uno virgola zero zero), esercitabili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2016;



5



- (c) di aumentare, a titolo oneroso, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5.510.101,00 (cinquemilionicinquecentodiecimilacentouno virgola zero zero), con sovrapprezzo di massimi complessivi 22.040.404,00 (ventiduemilioni quarantamila quattrocentoquattro virgola zero zero) mediante l'emissione di massime n. 27.550.505 (ventisettemilionicinquecentocinquantamilacinquecentocinque) Azioni di Categoria B di nuova emissione prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile a servizio della conversione dei n. 27.550.505 (ventisettemilionicinquecentocinquantamilacinquecentocinque) "Warrant ICS".

6. Azioni.

- 6.1 Le Azioni sono nominative e indivisibili; il caso di comproprietà delle Azioni è disciplinato dalla legge.
- 6.2 La titolarità di una o più Azioni comporta, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società e al presente Statuto.
- 6.3 Salvo il caso di Quotazione, di Scissione Parziale Proporzionale e quanto previsto dal successivo Paragrafo 7.2, le Azioni di ciascuna categoria potranno essere cedute solo *in toto* e non in parte.

7. Azioni di Categoria A.

- 7.1 Le Azioni di Categoria A, a prescindere dalla percentuale del capitale della Società dalle stesse complessivamente rappresentata, attribuiscono:
- (a) il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti;
 - (b) il diritto di designare 6 (sei) componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 21.1(a) del presente Statuto;
 - (c) il diritto di designare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 27.1(a) del presente Statuto;
 - (d) fatta eccezione del caso in cui le Azioni di Categoria B (ovvero le Azioni di Categoria C, ovvero ancora le Azioni Privilegiate) siano possedute da enti aventi natura di fondazione, il diritto di richiedere ai titolari delle Azioni di Categoria B (ovvero delle Azioni di Categoria C, ovvero ancora delle Azioni Privilegiate), che avranno di conse-


guenza l'obbligo, di vendere le Azioni di Categoria B (ovvero le Azioni di Categoria C, ovvero ancora le Azioni Privilegiate) di loro proprietà ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 14 del presente Statuto;

- (e) il diritto di nominare l'amministratore delegato all'interno della rosa di tre candidati indicati dai titolari di Azioni di Categoria B come previsto dal Paragrafo 21.1(c)(ii);
- (f) il diritto di formulare la rosa di tre candidati tra cui dovrà essere nominato l'amministratore delegato della Società nel caso previsto dal successivo Paragrafo 21.1(c)(ii);

7.2 Qualora, in forza di sentenza civile definitiva di condanna del socio avente natura di fondazione al risarcimento a favore della Regione Lombardia, questi dovesse procedere al trasferimento di Azioni di Categoria A al fine di procurarsi le risorse finanziarie per pagare, in tutto o in parte, tale risarcimento, dette Azioni di Categoria A saranno Trasferibili in deroga ai successivi Articoli 11 (*Lock-up*) e 12 (*Diritto di Prima Offerta*), sempre che sia stato prima offerto al titolare delle Azioni di Categoria B (ovvero di Azioni di Categoria C) di versare al socio titolare di Azioni di Categoria A le relative risorse a titolo di prezzo di acquisto di un numero di Azioni di Categoria A determinato in base alla valutazione delle stesse effettuata ai sensi del successivo Paragrafo 7.3.

7.3 Il valore della Società (nel quale dovrà essere considerato anche il valore dei Warrant sottoscritti dal socio detentore di Azioni di Categoria B e non ancora esercitati) sarà determinato, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, da 2 arbitratori, il primo nominato dal socio detentore delle Azioni di Categoria A e il secondo dal socio detentore delle Azioni di Categoria b (gli "**Arbitratori**"). Agli Arbitratori si applicheranno le disposizioni seguenti:

- (a) gli Arbitratori dovranno essere scelti tra i seguenti soggetti: J.P. Morgan, Morgan Stanley, CitiBank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Nomura, Lazard, Rothschild;
- (b) gli Arbitratori renderanno la propria determinazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'incarico;
- (c) le determinazioni degli Arbitratori saranno rese ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1349 e 1473 del codice civile e saranno definitive e vincolanti per tutti i soci e non potranno essere impugnate, salvo nel caso di manifesta iniquità o erroneità, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 7.3(d);

 7 

- (d) nel caso in cui le valutazioni dei 2 Arbitratori scelti da ciascuno dei soci differissero di oltre il 20% (venti per cento), gli stessi dovranno nominare un terzo Arbitratore, scelto di comune accordo tra gli soggetti sopra elencati nel precedente Paragrafo 7.3(a), la cui determinazione, che dovrà essere compresa nell'intervallo esistente fra le valutazioni dei primi due Arbitratori e dovrà essere resa entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'incarico, quale che essa sia, prevarrà su quella fornita dai primi due Arbitratori. Resta inteso che, nel caso in cui i soci non trovino l'accordo sul nominativo del terzo Arbitratore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento delle determinazioni dei primi due Arbitratori, il terzo Arbitratore sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, fra i soggetti sopra elencati nel precedente Paragrafo 7.3(a), su istanza del socio più diligente;
- (e) nel caso in cui le valutazioni dei 2 Arbitratori scelti da ciascuno dei soci non differissero di oltre il 20% (venti per cento), verrà utilizzata il valore risultante dalla media tra le valutazioni dei due Arbitratori;
- (f) gli oneri e le spese degli Arbitratori saranno sostenuti dai soci in misura uguale.

8. Azioni di Categoria B.

- 8.1 Le Azioni di Categoria B, a prescindere dalla percentuale del capitale della Società dalle stesse complessivamente rappresentata, attribuiscono:
 - (a) il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti;
 - (b) il diritto di designare 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 21.1(b) del presente Statuto;
 - (c) il diritto di designare 1 (un) sindaco effettivo e 2 (due) sindaci supplenti in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo 27.1(b) del presente Statuto;
 - (d) il diritto di vendere le Azioni di Categoria B possedute da ciascun socio ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 13 del presente Statuto;
 - (e) il diritto di formulare la rosa di tre candidati tra cui dovrà essere nominato l'amministratore delegato della Società nel caso previsto dal successivo Paragrafo 21.1(c)(i).

8.2 In caso di scissione parziale proporzionale della Società le Azioni di Categoria B, seppure rappresentative di una percentuale del capitale della Società non superiore al 10%, non saranno convertite automaticamente in Azioni Privilegiate qualora (i) la permuta delle Azioni di Categoria B con azioni della società beneficiaria della scissione non dovesse consentire il totale trasferimento delle Azioni di Categoria B al titolare delle Azioni di Categoria A, e fintanto che (ii) la Società - nel rispetto dei limiti di legge in materia di acquisto di azioni proprie - non abbia acquistato dette ultime Azioni di Categoria B. Qualora Newco non abbia acquistato dette ultime Azioni di Categoria B, le Azioni di Categoria B saranno convertite automaticamente in Azioni Privilegiate solo all'atto del loro trasferimento a Terzi.

9. Conversione di Azioni. Azioni di Categoria C, Azioni Privilegiate e Azioni Ordinarie.

9.1 Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le Azioni di Categoria A di titolarità di un ente avente natura di fondazione rappresentino una percentuale del capitale sociale della Società inferiore al 50% (cinquanta per cento) e un socio titolare di Azioni di Categoria B (ovvero di Azioni di Categoria C) venga a detenere una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 50% del capitale sociale della Società:


(a) le Azioni di Categoria A saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, in Azioni di Categoria C), cui spetteranno i diritti stabiliti nel presente Statuto;

(b) le Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, le Azioni di Categoria C) saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria A, cui spetteranno i diritti stabiliti nel presente Statuto.

9.2 Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 7.2 e al Paragrafo 8.2, nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le Azioni di Categoria A o le Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, le Azioni di Categoria C) detenute da un singolo Socio rappresentino una percentuale del capitale sociale della Società inferiore al 10%, le Azioni di Categoria A – ovvero, se del caso, le Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, le Azioni di Categoria C) – saranno automaticamente convertite in azioni privilegiate (le “**Azioni Privilegiate**”), le quali attribuiranno ai loro titolari i diritti previsti dalla legge, ivi incluso il voto in sede di assemblea ordinaria e straordinaria; nonché:

(a) il diritto di covendita di cui all'Articolo 13 del presente Statuto;.

(b) il diritto di percepire dividendi in misura pari al maggiore fra (i) il maggior dividendo per azione attribuito alle Azioni di qualsivoglia al-

 , 

tra categoria e (ii) il 90% degli utili per azione conseguiti nel relativo esercizio.

- 9.3 Le Azioni di Categoria B che siano cedute a un Investitore Finanziario nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Articolo 12 del presente Statuto saranno automaticamente convertite in azioni di categoria C (le "**Azioni di Categoria C**"), le quali attribuiranno ai loro titolari i medesimi diritti attribuiti alle Azioni di Categoria B fatta eccezione per il diritto di cui al successivo Paragrafo 21.1(c)(i).
- 9.4 Nel caso di Quotazione (come *infra* definita), le Azioni di Categoria A, le Azioni di Categoria B, le Azioni Privilegiate e le Azioni di Categoria C saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"), le quali attribuiranno ai loro titolari i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge, nonché il diritto di covendita di cui all'Articolo 13 del presente Statuto.
- 9.5 In deroga a quanto altrimenti previsto nel presente Statuto il diritto di voto attribuito alle Azioni di Categoria B (ovvero alle Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1) sarà sospeso: **(a)** nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1, a seconda dei casi) ometta di comunicare, all'atto della prima sottoscrizione di Azioni di Categoria B e successivamente alla fine di ogni semestre di calendario, al Presidente di Consiglio di Amministrazione, fermo un periodo di grazia di 10 giorni dalla data di messa in mora, la composizione della propria compagine sociale con indicazione delle quote di partecipazione di ciascun socio; e/o **(b)** ove si sia verificata una Modifica dell'Assetto Partecipativo di un Socio Detentore di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1) (come *infra* definita). La sospensione durerà sino a quando non sia stata effettuata la comunicazione di cui alla precedente lettera (a) e/o sia intervenuto e comunicato l'avvenuto ripristino dell'assetto partecipativo così come originariamente comunicato.

SEZIONE III - CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.

10. Definizioni - Disposizioni Generali.


Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, ai fini dello stesso:

- (a) il termine "**Cambio di Controllo**" indica il Trasferimento (come *infra* definito) a Terzi (come *infra* definiti) da cui consegue che le Azioni di

Categoria A di proprietà di ente avente natura di fondazione rappresentino una percentuale del capitale della Società inferiore al 50% del capitale sociale della Società e che un socio titolare di Azioni di Categoria B o di Categoria C venga a detenere una percentuale del capitale sociale della Società superiore al 50%;

- (b) il termine "**Investitore Finanziario**" indica un investitore finanziario che agisca in proprio e non per interposta persona e che, in ogni caso, non sia un soggetto che svolga, direttamente e/o indirettamente, tramite sue parti correlate, attività nel settore della prestazione di servizi sanitari e/o socio-sanitari sul territorio nazionale italiano, salvo che si tratti di investitori quali fondi di investimento o società ad essi assimilabili, che acquisiscano partecipazioni anche in imprese del settore in cui opera la Società, purché siano costituiti con lo scopo di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate e che, in ogni caso, non comportino un controllo congiunto della società partecipata;
- (c) "**Modifica dell'Assetto Partecipativo di un Socio Detentore di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C)**": indica la circostanza in cui la partecipazione nel capitale di un socio detentore di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1) non sia: (i) per almeno il 51% direttamente e continuativamente posseduta dai fondi di investimento che la detenevano al 22 febbraio 2016; (ii) tale da consentire ai fondi di investimento di cui al precedente punto (i) che detengono il 51% di esercitare il controllo solitario su detto Socio; e (iii) il residuo 49% sia rappresentato da azioni prive dei diritti di veto su delibere dell'assemblea dei soci e/o dell'organo amministrativo e sia direttamente detenuto da Investitori Finanziari e/o persone fisiche in proprio e/o che siano gli effettivi beneficiari economici dell'investimento.

Resta inteso che non si intenderà verificata una Modifica dell'Assetto Partecipativo di un Socio Detentore di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C) (ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1) nel caso in cui, non avendo i fondi di investimento detentori del 51% del capitale del Socio di cui al precedente punto risorse disponibili per finanziare l'acquisto di Azioni di diversa categoria nei casi previsti dal presente Statuto e/o per sottoscrivere e liberare le azioni emesse a seguito di aumenti di capitale che comportino un incremento della partecipazione al di sopra del 29,7%, dette Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione



di cui al precedente Paragrafo 9.1), siano sottoscritte da altro fondo di investimento gestito dal medesimo gestore dei fondi di investimento che detenevano la partecipazione all'atto della costituzione del Socio titolare di Azioni di Categoria B (o Azioni di Categoria C ovvero Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1), sempre che i fondi di investimento soci originari e detto nuovo fondo di investimento possiedano direttamente almeno il 51% del capitale del Socio e non vi sia cambio di controllo rispetto a quanto previsto al precedente punto (ii).

- (d) **"Scissione Parziale Proporzionale"**: indica la scissione parziale proporzionale della Società che preveda l'attribuzione a una nuova società beneficiaria delle quote del fondo immobiliare di cui sia titolare la Società;
- (e) il termine **"Socio"** indica un qualsiasi socio della Società;
- (f) il termine **"Terzi"** indica qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica, individuo, società, associazione, associazione in partecipazione, *joint venture*, *trust*, ente con o senza personalità giuridica) diverso dai soci;
- (g) il termine **"Titoli"** indica le Azioni e qualsiasi altro diritto o strumento finanziario emesso dalla Società che attribuisca il diritto presente o futuro di sottoscrivere e/o di acquistare (attraverso la sottoscrizione, la conversione, la permuta, il riscatto, o in qualsiasi altro modo, ivi incluso l'esercizio di un *warrant* o di un'opzione) azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di una frazione del capitale e/o dei diritti di voto della Società (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Azioni di Categoria A, Azioni di Categoria B, Azioni di Categoria C, Azioni Ordinarie, Azioni Privilegiate, azioni di risparmio, azioni con diritti di voto particolari, obbligazioni convertibili in azioni, azioni e/o obbligazioni con *warrant* per la sottoscrizione di azioni, strumenti finanziari partecipativi, nonché ogni diritto di sottoscrivere o altrimenti ottenere azioni che possa essere attribuito direttamente o indirettamente ai soci);
- (h) i termini **"Trasferimento"**, **"Trasferire"** e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termi-

ne, i contratti di *swap* o altri contratti derivati su titoli, la costituzione di diritti reali di garanzia, ecc.) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà di Azioni, altri strumenti finanziari partecipativi o finanziari, ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia (fatta eccezione per la costituzione di diritti di pegno su Azioni di Categoria A a favore della Regione Lombardia o a favore di soggetti finanziatori delle somme necessarie a pagare, in tutto o in parte il risarcimento dovuto alla medesima Regione Lombardia e atti connessi alla escussione degli stessi) su azioni, titoli, opzioni, obbligazioni, *warrants* e/o strumenti finanziari di qualsiasi natura (ivi incluse, opzioni di acquisto o di vendita) che rappresentino o abbiano come sottostante il capitale di una società o altro ente.



11. **Lock-up.**

Fatto salvo quanto previsto (i) per il caso, rispettivamente, di Quotazione (come *infra* definita) o di mancata Quotazione (come *infra* definita) dai successivi Paragrafi 29.1 e 29.3 del presente Statuto ; (ii) e per il caso di trasferimento delle Azioni di Categoria A che si renda necessario al fine di procurare le risorse finanziarie per pagare, in tutto o in parte, il risarcimento dovuto nei confronti di Regione Lombardia e/o (iii) per i casi di trasferimento delle Azioni tra soci e/o da un socio alla Società, i Soci non possono Trasferire (né, durante tale periodo, impegnarsi a Trasferire, fatto salvo il caso che tale impegno abbia carattere di preliminare e preveda il rispetto di tutte le applicabili disposizioni di statuto in materia di Trasferimento), in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente le proprie Azioni e/o altri Titoli a Terzi fino al 1° aprile 2021.

12. **Diritto di prima offerta.**

12.1 Eccezione fatta per i casi di (i) di trasferimento delle Azioni di Categoria A che si renda necessario al fine di procurare le risorse finanziarie per pagare, in tutto o in parte, il risarcimento dovuto nei confronti di Regione Lombardia e/o (ii) di trasferimento delle Azioni tra soci e/o da un socio alla Società e (iii) i casi di Trasferimento di Azioni di Categoria B conseguenti alla Scissione Parziale Proporzionale (inclusi i Trasferimenti a Terzi della eventuale partecipazione residua), la vendita da parte dei soci dei propri Titoli è consentita solo se:



- (a) qualora si tratti di Azioni di Categoria B (ovvero di Azioni di Categoria C), ovvero di Azioni di Categoria A risultanti dalla conversione di cui al precedente Paragrafo 9.1 la vendita sia effettuata in favore di Investitori Finanziari,



- (b) sia stata rispettata la procedura di cui al presente Articolo 12;
 - (c) il corrispettivo della vendita sia in denaro;
 - (d) nel caso in cui oggetto della vendita siano Azioni di Categoria B (ovvero Azioni di Categoria C), l'azionista titolare di Azioni di Categoria B (ovvero di Azioni di Categoria C) ceda – unitamente a tutte le Azioni di Categoria B (ovvero a tutte le Azioni di Categoria C) possedute – anche tutti gli altri Titoli (ivi inclusi i *warrant*) posseduti da tale azionista, fatta eccezione per il caso in cui tale vendita avvenga in sede di, e/o successivamente alla, Quotazione (come *infra* definita).
- 12.2 Il socio che intenda trasferire propri Titoli (il "**Socio Trasferente**") è tenuto a informare gli altri soci della propria intenzione di vendere i propri Titoli inviando agli altri soci (e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. (la "**Comunicazione di Intenzione di Vendere**") che dovrà contenere:
- (a) il prezzo minimo cui il Socio Trasferente intende cedere i propri Titoli;
 - (b) l'invito agli altri soci a formulare – entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della Comunicazione di Intenzione di Vendere – un'offerta di acquisto ferma e vincolante al prezzo indicato dal Socio Trasferente, per sé o per altro soggetto da designarsi ai sensi dell'Articolo 1401 del codice civile (il "**Diritto di Prima Offerta**").
- 12.3 Il socio che intenda esercitare il Diritto di Prima Offerta deve – entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della Comunicazione di Intenzione di Vendere – darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Socio Trasferente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prima Offerta**"). Nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prima Offerta il socio dovrà manifestare la propria volontà vincolante di acquistare tutti i Titoli che il Socio Trasferente intende trasferire e, se del caso, l'indicazione del terzo soggetto designato ai sensi dell'Articolo 1401 del codice civile in nome e per conto del quale il Diritto di Prima Offerta è esercitato.
- 12.4 In caso di esercizio del Diritto di Prima Offerta, il trasferimento dei Titoli del Socio Trasferente e il pagamento del relativo prezzo dovranno essere eseguiti contestualmente entro il 30° (trentesimo) giorno successivo allo scadere del termine di cui al precedente Paragrafo 12.2(b). I Titoli di proprietà del Socio Trasferente dovranno essere trasferiti liberi da qual-

siasi trascrizione o iscrizione pregiudizievole (come definite secondo la legge italiana), vincoli di qualsiasi genere ivi inclusi quelli derivanti da sequestri, pegni, o pignoramenti, usufrutto, onere reale, diritto d'opzione, diritto di prelazione, diritto di riscatto, pretese di terzi, privilegi anche fiscali, pesi d'ogni genere, liti pendenti anche stragiudiziali o altri gravami o garanzie di qualsiasi tipo o altri vincoli di qualsivoglia natura.

- 12.5 Qualora nessuno dei soci destinatari della Comunicazione di Intenzione di Vendere abbia esercitato, nei termini previsti dal presente Articolo 12, il Diritto di Prima Offerta, il Socio Trasferente potrà cedere i propri Titoli purché (i) a un prezzo non inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Intenzione di Vendere e (ii) sia stato sottoscritto un contratto vincolante entro i successivi sei mesi.
- 12.6 Il Diritto di Prima Offerta non troverà applicazione in caso di trasferimento delle Azioni di Categoria A ai sensi del Paragrafo 7.2.
- 12.7 I Soci si impegnano a far sì che la Società metta a disposizione dell'Investitore Finanziario interessato ad acquistare azioni emesse dalla Società le informazioni ragionevolmente necessarie al fine delle attività di *due diligence*, a condizione che lo stesso sottoscriva impegni di riservatezza di ragionevole gradimento dei Soci stessi.
- 13. Diritto di co-vendita degli azionisti titolari di Azioni di Categoria B, degli azionisti titolari di Azioni di Categoria C, degli azionisti titolari di Azioni Privilegiate e degli azionisti titolari di Azioni Ordinarie.**
- 13.1 Qualora la Comunicazione di Intenzione di Vendere abbia a oggetto l'intenzione di vendere Azioni di Categoria A in misura tale da determinare un Cambio di Controllo (fatto salvo il caso in cui ciò accada in conseguenza della Quotazione, come *infra* definita), i soci titolari di Azioni di Categoria B, i soci titolari di Azioni di Categoria C, i soci titolari di Azioni Privilegiate e i soci titolari di Azioni Ordinarie, ove non intendano esercitare il Diritto di Prima Offerta di cui al precedente Articolo 12, potranno esercitare il diritto di co-vendita in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 13 (il "Diritto di Co-vendita").
- 13.2 Il Diritto di Co-vendita dovrà essere esercitato dal socio titolare di Azioni di Categoria B (ovvero dal socio titolare di Azioni di Categoria C, ovvero ancora dal socio titolare di Azioni Privilegiate, ovvero ancora dal socio titolare di Azioni Ordinarie) entro il termine di scadenza per l'esercizio del Diritto di Prima Offerta di cui al precedente Articolo 12, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Socio Trasferente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di



Amministrazione della Società, nella quale il socio titolare di Azioni di Categoria B (ovvero il socio titolare di Azioni di Categoria C, ovvero ancora il socio titolare di Azioni Privilegiate, ovvero ancora il socio titolare di Azioni Ordinarie) dovrà manifestare la propria incondizionata volontà di trasferire tutti i Titoli di sua proprietà unitamente ai Titoli del Socio Trasferente.

- 13.3 In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Trasferente potrà trasferire al Terzo i propri Titoli oggetto della Comunicazione di Intenzione di Vendere solo a condizione che quest'ultimo, contestualmente all'acquisto dei Titoli del Socio Trasferente, acquisti, agli stessi termini e condizioni, i Titoli del socio che ha esercitato il Diritto di Co-vendita.
- 13.4 Il trasferimento dei Titoli a favore del Terzo e il pagamento, da parte di quest'ultimo, del prezzo dovrà essere effettuato contestualmente entro il 30° (trentesimo) giorno successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente Paragrafo 13.2.
- 14. Diritto di Trascinamento degli azionisti titolari di Azioni di Categoria A.**
- 14.1 Qualora la Comunicazione di Intenzione di Vendere provenga da un ente avente natura di fondazione e abbia a oggetto l'intenzione di vendere le Azioni di Categoria A e non sia stato esercitato il Diritto di Prima Offerta, i soci titolari di Azioni di Categoria A avranno il diritto di richiedere ai soci titolari di Azioni di Categoria B, ai soci titolari di Azioni di Categoria C e ai soci titolari di Azioni Privilegiate – i quali avranno di conseguenza l'obbligo – di vendere al Terzo la totalità delle Azioni di Categoria B, delle Azioni di Categoria C, delle Azioni Privilegiate e degli altri Titoli di loro proprietà (il "Diritto di Trascinamento") al prezzo per Titolo determinato sulla base del medesimo calcolo effettuato per determinare il valore per azione delle Azioni di Categoria A; prezzo che non potrà comunque essere inferiore all'importo di 1(uno) Euro per azione sottoscritta e liberata, maggiorato di un rendimento del 25% (venticinque per cento) annuo composto calcolato dalla data della prima sottoscrizione delle Azioni di Categoria B.
- 14.2 La volontà dei Soci Trasferenti titolari di Azioni di Categoria A di esercitare il Diritto di Trascinamento dovrà essere manifestata nella Comunicazione di Intenzione di Vendere, la quale – in tal caso – dovrà altresì contenere l'impegno del Terzo acquirente ad acquistare tutte le Azioni di Categoria B, le Azioni di Categoria C, le Azioni Privilegiate e i Titoli posseduti dai titolari di Azioni di Categoria B, di Azioni di Categoria C e dai titolari di Azioni Privilegiate alle condizioni previste nel precedente Paragrafo 14.1.

14.3 Nel caso il Socio Trasferente titolare di Azioni di Categoria A abbia manifestato l'intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento:

- (a) i soci titolari di Azioni di Categoria B, i soci titolari di Azioni di Categoria C e i soci titolari di Azioni Privilegiate avranno l'obbligo di vendere al Terzo acquirente i Titoli di loro proprietà al corrispettivo determinato in conformità al precedente Paragrafo 14.1;
- (b) a prescindere da qualsivoglia disposizione contraria contenuta al riguardo nel contratto stipulato fra il Terzo e i titolari di Azioni di Categoria A, il trasferimento al Terzo dei Titoli di proprietà dei titolari di Azioni di Categoria B, dei titolari di Azioni di Categoria C e dei titolari di Azioni Privilegiate e il pagamento del relativo prezzo verranno eseguiti contestualmente al trasferimento al Terzo dei Titoli di proprietà dei soci titolari di Azioni di Categoria A e al pagamento del relativo prezzo entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento. I Titoli di proprietà dei soci titolari di Azioni di Categoria B, dei titolari di Azioni di Categoria C e dei titolari di Azioni Privilegiate dovranno essere trasferiti liberi da qualsiasi trascrizione o iscrizione pregiudizievole (come definite secondo la legge italiana), vincoli di qualsiasi genere ivi inclusi quelli derivanti da sequestri, pegni, o pignoramenti, usufrutto, onere reale, diritto d'opzione, diritto di prelazione, diritto di riscatto, pretese di terzi, privilegi anche fiscali, pesi d'ogni genere, liti pendenti anche stragiudiziali o altri gravami o garanzie di qualsiasi tipo o altri vincoli di qualsivoglia natura.

14.4 Resta inteso che il presente Articolo 14 non troverà applicazione nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria B, ovvero di azioni di Categoria C, ovvero di Azioni Privilegiate sia un ente avente natura giuridica di fondazione.

SEZIONE IV - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.


15. Assemblea dei soci.

15.1 L'Assemblea dei soci rappresenta tutti i soci. Le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

15.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

16. Convocazione dell'Assemblea dei soci.

16.1 L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora sussistano circostanze




che consentano l'applicazione del predetto maggior termine ai sensi dell'Articolo 2364, comma 2, del codice civile, al fine di deliberare sulle materie di sua competenza, ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

- 16.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, per mezzo di avviso che indichi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno della stessa. L'avviso deve essere inviato ai soci mediante posta elettronica, lettera raccomandata o fax, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 16.3 L'Assemblea si considera tuttavia validamente costituita, anche qualora le suddette formalità di convocazione non siano state rispettate, a condizione che il capitale sociale sia interamente presente o rappresentato e sia altresì presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso, ciascuno degli aventi diritto può opporsi all'apertura di una discussione o alla votazione su argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato/a.
- 16.4 L'Assemblea può essere tenuta anche in un luogo diverso dalla sede legale della Società, in qualsiasi luogo in Italia, in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

17. Partecipazione all'Assemblea.

- 17.1 I soci possono partecipare all'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge. Il diritto di intervenire in Assemblea è riservato ai soci ai quali spetta tale diritto secondo la legge.
- 17.2 I soci possono essere rappresentati per delega nei limiti di legge. Le deleghe devono avere forma scritta e la Società conserva i relativi documenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica che le deleghe siano state debitamente rilasciate.
- 17.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama gli esiti delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 17.4 L'Assemblea dei soci può essere altresì tenuta tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, a condizione che il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci siano rispettati. In questo caso, sarà necessario:
- (a) che il Presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità dei partecipanti, regolare i lavori e verificare e proclamare i risultati della votazione;

- (b) che la persona chiamata alla redazione del verbale dell'adunanza sia in grado di seguire adeguatamente i lavori ed effettuare fedelmente la relativa verbalizzazione;
 - (c) che i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione e nello scambio di documenti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 17.5 Nel caso di cui al precedente Paragrafo 17.4, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui il Presidente dell'Assemblea e il segretario sono presenti.
- 18. Presidente dell'Assemblea.**
- 18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal soggetto nominato a maggioranza dei soci presenti.
- 18.2 Il Presidente dell'Assemblea dei soci deve essere assistito da un segretario, che può anche essere un non socio, nominato dallo stesso Presidente.
- 18.3 Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, ovvero qualora il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio nominato dal Presidente dell'adunanza.
- 19. Deliberazioni dell'Assemblea dei soci.**
- 19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è validamente costituita e – fatta eccezione per le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 19.2 – delibera sulle materie di sua competenza con le maggioranze previste dalla legge.
- 19.2 In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 19.1, l'approvazione delle deliberazioni sulle seguenti materie richiede, in aggiunta alla maggioranza prevista dalla legge, anche il voto favorevole di tutte le Azioni di Categoria B ovvero di tutte le Azioni di Categoria C:
- (a) le operazioni con parti correlate (intendendosi con tale termine, con riferimento alla Società e ai suoi azionisti, ogni soggetto indicato nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010) di competenza dell'Assemblea, fatta eccezione per le operazioni espressamente escluse in base ad accordi tra tutti i soci di tempo in tempo in essere;

Luigi Cas... 

- (b) l'approvazione delle seguenti operazioni straordinarie (ove non previste nel *business plan*, nel *budget* e/o nella proposta di concordato formulata da Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione ai propri creditori): aumenti di capitale e riduzioni del capitale (fatta eccezione per i casi previsti dagli Articoli 2446 e 2447 del codice civile), fusioni, acquisizioni, cessioni, *joint ventures*, conferimenti, accesso alla quotazione sui mercati regolamentati;
- (c) modifiche dello Statuto;
- (d) determinazione dei compensi a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (e) le operazioni di cui al successivo Paragrafo 25.3, se sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

SEZIONE V - GESTIONE E RAPPRESENTANZA.

20. Consiglio di Amministrazione.

- 20.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 (dieci) membri, nominato in conformità alle disposizioni di cui al successivo Paragrafo 21.1.
- 20.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

21. Nomina e cessazione dalla carica degli amministratori della Società.

- 21.1 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea ordinaria secondo i seguenti criteri:
 - (a) 6 (sei) amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria della Società, dietro designazione da effettuarsi da parte dell'unanimità dei titolari di Azioni di Categoria A con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r. alla Società entro e non oltre 2 (due) giorni di calendario prima dell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione ovvero nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina;
 - (b) 3 (tre) amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria della Società, dietro designazione da effettuarsi da parte dell'unanimità dei titolari di Azioni di Categoria B ovvero di Azioni di Categoria C con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r. alla Società entro e non oltre 2 (due) giorni di calendario prima dell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio

di Amministrazione ovvero nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina;

(c) il restante amministratore – che sarà l'amministratore delegato – sarà nominato dall'assemblea ordinaria della Società come segue:


- (i) nel caso vi siano Azioni di Categoria B, all'interno di una rosa di 3 (tre) candidati indicati dai titolari di Azioni di Categoria B e proposti da società di Executive Search di alto profilo scelta dai titolari delle Azioni di Categoria B, fra i quali potrà essere ricompreso non più di un soggetto che già opera a favore della Società o di società o ente riconducibile ai titolari di Azioni di Categoria A, e individuato all'interno della predetta rosa, nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina, dai titolari delle Azioni di Categoria A;
- (ii) nel caso vi siano Azioni di Categoria C, all'interno di una rosa di 3 (tre) candidati indicati dai titolari di Azioni di Categoria A e proposti da società di Executive Search di alto profilo scelta dai titolari di Azioni di Categoria A, fra i quali potrà essere ricompreso non più di un soggetto che già opera a favore della Società o di società o ente riconducibile ai titolari di Azioni di Categoria A, e individuato all'interno della predetta rosa, nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina, dai titolari delle Azioni di Categoria C.

21.2 Se in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo uno o più amministratori sono revocati o altrimenti terminano il loro ufficio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione decadranno automaticamente dal loro incarico. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Paragrafo 21.1 che precede.

22. Poteri e rappresentanza.

22.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, che può, conseguentemente, intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine del perseguimento dell'oggetto sociale della Società, ad eccezione delle materie che, secondo la legge o il presente Statuto sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

22.2 Ai sensi dell'Articolo 2365 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare deliberazioni concernenti:



- (a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze di ogni genere;
 - (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (d) il trasferimento della sede legale della Società nel territorio nazionale;
 - (e) la fusione della Società nei casi previsti dall'Articolo 2505 del codice civile, nonché la scissione della Società nella medesima ipotesi (quale richiamata dalla relativa disciplina) di cui all'Articolo 2505 del codice civile;
 - (f) le modifiche allo Statuto, al solo scopo di adeguare lo stesso alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
- 22.3 La rappresentanza legale della Società dinanzi ai terzi e agli organi giudiziari è attribuita al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente. La rappresentanza legale della Società dinanzi ai terzi e agli organi giudiziari spetta anche all'Amministratore Delegato della Società, nonché ai procuratori (se nominati e nella misura in cui detti poteri sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione), nei limiti dei rispettivi poteri delegati.
- 23. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Cariche sociali.**
- 23.1 Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci fra gli amministratori designati dagli azionisti titolari di Azioni di Categoria A.
- 23.2 Ferme restando le eventuali deleghe conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, per mezzo di delibere consiliari approvate con la maggioranza prevista dal successivo Paragrafo 25.3, può nominare un amministratore delegato, determinando la durata, il contenuto e i limiti dei poteri delegati.
- 23.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza esclusiva sulle seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate ad alcun amministratore:
- (a) le materie di cui al precedente Paragrafo 22.2;
 - (b) le materie di cui al successivo Paragrafo 25.3; e

(c) tutte le altre materie riservate dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione, per mezzo di delibera consiliare approvata a maggioranza semplice dei votanti, potrà nominare un direttore generale e dei procuratori, determinandone i poteri. Il direttore generale diverso dal primo sarà nominato all'interno di una rosa di 3 (tre) candidati indicati dagli amministratori nominati dai titolari di Azioni di Categoria B e proposti da società di Executive Search di alto profilo scelta dai titolari di Azioni di Categoria B, fra i quali potrà essere ricompreso non più di un soggetto che già opera a favore della Società o di società o ente riconducibile ai titolari di Azioni di Categoria A, con decisione assunta con il voto degli amministratori nominati dai titolari delle Azioni di Categoria A.


23.5 Al *Chief Financial Officer*, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, sarà attribuita almeno la responsabilità della funzione amministrazione finanza e controllo e dei sistemi informativi gestionali e il *Chief Financial Officer* diverso dal primo sarà nominato dai titolari di Azioni di Categoria B all'interno di una rosa di 3 (tre) candidati indicati dagli amministratori nominati dai titolari di Azioni di Categoria A e proposti da società di Executive Search di alto profilo scelta dai titolari di Azioni Categoria B, fra i quali potrà essere ricompreso non più di un soggetto che già opera a favore della Società o di società o ente riconducibile ai titolari di Azioni di Categoria A. Il *Chief Financial Officer* avrà inoltre il potere di confermare ovvero revocare i contratti di acquisto purché: (i) se inclusi nel budget, siano di importo singolarmente superiore a Euro 50.000; e (ii) se non inclusi nel budget, siano di importo singolarmente superiore a Euro 1.000.

24. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

24.1 Il Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente – convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in qualsiasi altri luogo in Italia, un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera qualora lo ritenga opportuno.

24.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della riunione e deve essere trasmesso agli amministratori e ai sindaci della Società mediante lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.


24.3 Gli amministratori devono ricevere con anticipo le informazioni necessarie al fine di poter partecipare in modo informato alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale di ogni riunione del Consiglio di



Amministrazione deve essere inviato non appena possibile dopo la riunione a tutti gli amministratori.

- 24.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e – in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo – da altro amministratore all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 24.5 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì tenuto tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, nel rispetto del metodo collegiale e del principio di buona fede e di pari trattamento degli amministratori. In questo caso sarà necessario che:
- (a) il presidente della riunione possa accertare l'identità e il diritto di assistere dei partecipanti, regolare i lavori e verificare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) la persona chiamata alla redazione del verbale della riunione sia in grado di seguire i lavori ed effettuare fedelmente la relativa verbalizzazione;
 - (c) i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione e nello scambio di documenti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 24.6 Nel caso previsto dal precedente Paragrafo 24.5, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui il presidente e il segretario sono presenti.
- 24.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 25. Deliberazioni e materie di competenze del Consiglio di Amministrazione.**
- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 25.2 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 25.3, il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori votanti.

- 25.3 In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 25.2, le delibere sulle seguenti materie dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno 8 (otto) amministratori – o, in caso di astensione di due o più amministratori – di tutti i restanti amministratori e, comunque, di almeno un amministratore nominato dagli azionisti titolari di Azioni di Categoria A e di almeno un amministratore nominato dagli azionisti titolari di Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, dagli azionisti titolari di Azioni di Categoria C):
- (a) l'approvazione del *business plan* triennale;
 - (b) l'approvazione del *budget* annuale, in coerenza con il *business plan* triennale;
 - (c) l'approvazione di investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) purché non previsti dal piano di concordato di Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione;
 - (d) le operazioni con parti correlate (intendendosi con tale termine, con riferimento alla Società e ai suoi azionisti, ogni soggetto indicato nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010) di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le operazioni espressamente escluse in base ad accordi tra tutti i soci di tempo in tempo in essere;
 - (e) l'approvazione delle seguenti operazioni straordinarie (ove non previste nel *business plan*, nel *budget* e/o nel piano di concordato di Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione): aumenti di capitale e riduzioni del capitale (fatta eccezione per i casi previsti dagli Articoli 2446 e 2447 del codice civile), fusioni, acquisizioni, cessioni, *joint ventures*, conferimenti, accesso alla quotazione sui mercati regolamentati;
 - (f) l'attribuzione e la revoca delle deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (g) l'esercizio del diritto di voto con riguardo alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci nelle società controllate o partecipate;
 - (h) l'individuazione di acquisizioni, investimenti e la richiesta di aumenti di capitale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - (i) l'approvazione dei, e le eventuali modifiche ai, piani di incentivazione riservati a taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e a taluni dirigenti della Società;


25 

- (j) le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci sulle materie indicate nel presente Paragrafo 25.3;
- (k) le retribuzioni del direttore generale e del direttore finanziario (*Chief Financial Officer*).

26. Comitato Nomine Dirigenti.

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno un comitato interno che avrà il compito di approvare l'assunzione e il licenziamento di dirigenti con contratto di dirigenza non medico, inclusi i responsabili delle singole strutture ospedaliere (il "**Comitato Nomine Dirigenti**").
- 26.2 Il Comitato Nomine Dirigenti sarà composto dall'Amministratore Delegato, da due dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai titolari di Azioni di Categoria A e da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai titolari di Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, dai titolari di Azioni di Categoria C).
- 26.3 Il Comitato Nomine Dirigenti delibererà su tutte le materie sottoposte alla sua approvazione con il voto favorevole dell'Amministratore Delegato e di due suoi componenti (di cui almeno un amministratore nominato dai titolari di Azioni di Categoria A e dell'amministratore nominato dai titolari di Azioni di Categoria B, ovvero – se del caso – dai titolari di Azioni di Categoria C). Nel caso in cui una decisione di competenza del Comitato Nomine Dirigenti non sia stata approvata per tre sedute consecutive a causa del mancato raggiungimento delle maggioranze previste dal presente Paragrafo 26.3, il voto dell'Amministratore Delegato prevarrà.

SEZIONE VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

27. Collegio Sindacale.

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria come segue:
 - (a) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente sono nominati dall'assemblea ordinaria della Società, dietro designazione da effettuarsi da parte dell'unanimità dei titolari di Azioni di Categoria A, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. alla Società entro e non oltre 2 (due) giorni di calendario prima dell'assemblea convocata per la nomina del Collegio Sindacale ovvero nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina;
 - (b) 1 (un) membro effettivo (che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e 1 (un) membro supplente sono nominati dall'assemblea ordinaria della Società, dietro designazione da effet-

tuarsi da parte dell'unanimità dei titolari di Azioni di Categoria B (ovvero, se del caso, dei titolari di Azioni di Categoria C), mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. alla Società entro e non oltre 2 (due) giorni di calendario prima dell'assemblea convocata per la nomina del Collegio Sindacale ovvero nell'ambito dell'assemblea chiamata alla nomina.

- 27.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
- 27.3 I poteri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 27.4 L'Assemblea dei soci atta a nominare il Collegio Sindacale determina il compenso spettante ai membri dello stesso per tutta la durata della loro carica.
- 27.5 Nel caso di cessazione dalla carica o decadenza di qualunque sindaco:
- (a) lo stesso è sostituito dal supplente nominato dagli azionisti che avevano nominato il sindaco cessato o decaduto dalla carica;
 - (b) la prima Assemblea dei soci procede a ricostituire debitamente il Collegio Sindacale, prendendo atto della nomina effettuata – nel rispetto delle disposizioni del precedente Paragrafo 27.1 – dal socio che aveva nominato il candidato cessato o decaduto dalla carica.
- 27.6 Le riunioni del Collegio Sindacale sono tenute presso la sede della Società e possono anche essere tenute tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, nel rispetto del metodo collegiale.
- 28. Revisione legale dei conti.**
- 28.1 La funzione di revisione legale dei conti viene esercitata da parte di un revisore legale o da una società di revisione iscritta negli appositi registri professionali.
- 28.2 I requisiti, le funzioni, la nomina, le responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o – a seconda del caso – della società di revisione sono regolati dalla legge.

SEZIONE VII - QUOTAZIONE.

29. Quotazione.

- 29.1 In deroga a quanto previsto nel precedente Articolo 11, a partire dall'1 gennaio 2019, ciascuno degli azionisti titolari di Azioni di Categoria A, ovvero ciascuno degli azionisti titolari di Azioni di Categoria B (ovvero,

se del caso, degli azionisti titolari di Azioni di Categoria C), avrà diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione di procedere alla negoziazione delle Azioni della Società su uno dei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a. (la "Quotazione"), che dovrà essere attuata tramite la vendita delle Azioni di Categoria B che non risultino dalla conversione di cui all'Articolo 9.1 (ovvero, se del caso, delle Azioni di Categoria C) possedute dagli azionisti titolari di tali azioni, ove sussistano le condizioni e i termini economici siano giudicati congrui da detti azionisti.

- 29.2 L'accesso della Società alla Quotazione comporterà l'automatica conversione delle Azioni di Categoria A, delle Azioni di Categoria B, delle Azioni di Categoria C e delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie.
- 29.3 Qualora alla data del 30 giugno 2020 non sia stata perfezionata la Quotazione, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 11, dall'1 luglio 2020 ciascun socio avrà diritto di Trasferire la propria partecipazione a un Investitore Finanziario, fermo restando che tale Trasferimento sarà sottoposto al Diritto di Prima Offerta di cui al precedente Articolo 12.

SEZIONE VIII - ALTRE DISPOSIZIONI.

30. Bilancio. Utili. Dividendi

- 30.1 L'esercizio della Società si chiude il 31 dicembre di ogni anno civile.
- 30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:
- (a) un importo pari al 5% (cinque per cento) degli utili netti sarà destinato a riserva legale fino a che tale riserva non avrà raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale. Qualora la riserva legale scendesse al di sotto di tale livello, fino a quando detto livello non sarà nuovamente raggiunto, la Società dovrà destinare a riserva legale un importo pari al 5% (cinque per cento) degli utili netti;
 - (b) la quota degli utili che residuano, una volta dedotta la quota destinata alla riserva legale, sarà distribuita, fermo restando il rispetto di, e quindi nei limiti consentiti da, quanto disposto dalla normativa primaria e secondaria applicabile alla Società, e fatta salva ogni diversa determinazione dell'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole delle Azioni di Categoria B (ovvero delle Azioni di Categoria C) e delle Azioni Privilegiate:
 - (i) qualora siano emesse Azioni Privilegiate, ad esse saranno attribuiti i diritti previsti dal Paragrafo 9.2(b);

(ii) nel caso in cui non siano emesse Azioni Privilegiate, alle Azioni emesse in proporzione alla quota di capitale da esse rappresentata.

30.3 Il diritto dei soci di percepire i dividendi si prescriverà in favore della Società se essi non saranno riscossi entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui sono diventati esigibili.

31. Disposizioni sulle Società Benefit

31.1 La Società individua i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

31.2 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è pubblicata sul sito internet della Società. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

31.3 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno avente le caratteristiche previste dalla legge a tale riguardo.

32. Disposizioni finali.

32.1 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro il Collegio Sindacale, da o contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da o contro i liquidatori, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

32.2 Per quanto riguarda le materie non espressamente disciplinate dal presente Statuto, si dovranno applicare le disposizioni contenute nel codice civile e in ogni altra legge applicabile.

